

possano essere collocati sotto la qualifica generica di formalità pura e semplice.

Ad ogni modo non si concepisce nemmeno, qualora il signor relatore intenda in questo modo l'espressione di certificati di formalità, come possa sostenersi che in questo caso gli atti saranno meno numerosi che quelli di iscrizioni originarie, poichè si sa precisamente come un diritto iscritto può andar soggetto ad una quantità di mutazioni o di trapassi in modo che questa seconda tassa debba essere precisamente applicata molto più frequentemente che la prima.

Non è veramente questo il criterio da cui io desumerei la necessità di determinare la misura della tassa, ma insisto specialmente in questo per dimostrare che non vi è assolutamente alcuna ragione giustificabile, che colui il quale acquista immediatamente un diritto ipotecario per una somma considerevole, debba pagare soltanto una tassa di 50 centesimi, mentre poi colui il quale in via di trapasso non acquista che una porzione anche minima di questo diritto originariamente acquistato, debba pagare una tassa doppia, cioè di una lira.

Pertanto dichiaro di persistere nel mio emendamento, e prego la Camera a volerlo accogliere, se vuol togliere dalla legge uno sconcio che mi pare vi esista.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** La ragione della differenza del disposto del n° 10, paragrafo 1, di cui ci stiamo occupando, e del n° 2 del paragrafo 2, sta anche in questo, che quando si chiede uno stato generale o parziale di iscrizioni ipotecarie s'impiega molta carta bollata e quindi il carico suol essere molto grave.

Quando si chiede un semplice certificato non s'impiega che un solo foglio. Quindi nell'un caso la legge avrebbe portato un onere troppo grave, mentre nel caso di un semplice certificato di tassa non sarà mai maggiore di una lira.

**GUERRIERI.** C'è stata un'altra ragione per la quale la Commissione ha creduto di far una differenza tra i certificati di non esistenza d'iscrizioni ipotecarie e la nota delle iscrizioni.

Il progetto del Ministero aveva aggravato la nota delle iscrizioni in confronto dei certificati di non esistenza di iscrizioni. La Commissione, considerando che queste tasse cadono sulla proprietà, ha creduto dover fare una distinzione tra le proprietà onerate e quelle che non lo sono, ed ha proposto di mantenere la tassa maggiormente elevata pei certificati di non esistenza d'iscrizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mosca propone la soppressione del n° 21 del paragrafo 2°, allo scopo che i certificati in esso indicati soggiacciano allo stesso bollo di centesimi 50, come quelli portati al n° 10.

Domando se l'emendamento del deputato Mosca è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

**TONELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**TONELLI.** Quantunque le mie osservazioni potessero aver posto in altri articoli od in altra legge, pure, per il complesso delle diverse disposizioni cui accennano, e per la massima generale che ne vorrei dedurre, credo di dover richiamarvi sopra l'attenzione della Camera, ora che si discute sulla applicazione delle formalità ipotecarie al n° 21 del paragrafo 2°, articolo 25 della legge in discussione.

Nelle provincie che formavano l'ex-ducatato di Modena, per disposizione dell'articolo 2103 del Codice civile colà vigente,

i contratti traslativi o dichiarativi di proprietà devono essere trascritti, altrimenti non producono verun effetto riguardo ai terzi.

La trascrizione perciò viene ad essere uno degli estremi del contratto di compra e vendita, senza il quale il nuovo proprietario non può esser riconosciuto, nè difender il proprio acquisto.

Questa trascrizione impone ai contraenti carichi e spese eccezionali.

Prendendo ad esame un contratto per iscrizione privata, ecco quali sono le spese che, oltre alle altre comuni a tutte le provincie, occorrono per la trascrizione nei paesi che componevano l'ex-ducatato di Modena:

1° Doppio originale — Carta . . . . .	L. 0 50
Id. Scritturazione . . . . .	» 1 00
2° Due note in carta bollata . . . . .	» 1 00
Id. Scritturazione . . . . .	» 2 00
3° Diritti per trascrizione:	
a) Bollo-registro . . . . .	» 0 50
b) Diritto-registro . . . . .	» 0 50
c) Salario fino a L. 1,999 99 . . . . .	» 2 00
Indi 2 per 1,000.	

L. 7 50

Cui, aggiunto sulla carta e diritti il decimo di guerra . . . . . L. 0 40

Sono L. 7 90

Ecco quindi l'aggravio eccezionale cui soggiacciono i contratti traslativi di proprietà nelle enunciate provincie.

E preoccupandosi principalmente dei piccoli contratti di 100 e 200 lire, che sono colà frequentissimi per il frazionamento della proprietà, risulta evidentemente che, aggiunte ai suddetti carichi e le altre spese di contratto, registro, voltura, queste contrattazioni vengono ad essere aggravate dal 14 al 18 per cento.

Questo aggravio, essendo troppo forte, temo produca una diminuzione di contrattazioni, quindi una diminuzione di entrata all'erario, non compensata certo dall'aumento del prezzo della carta e della tassa di registro.

Ad ogni modo, il caso è eccezionale, epperò io credo doversi chiamar sopra l'attenzione della Camera per invocare un provvedimento che siffatta eccezione faccia scomparire.

Il modo preciso di arrivare a questo scopo io non azzarderei ora di proporre alla vostra discussione.

Ma, siccome la forma della carta e le tasse della trascrizione vennero sancite da un regolamento del ministro di giustizia dell'ex-duca, 13 gennaio 1852, così io penso che siffatte tasse possono venir poste in armonia con quelle delle altre parti d'Italia con un regolamento che abbia vigore fino a che avvenga la unificazione della legislazione.

Perciò, senza portar novazione radicale alla legge che stiamo discutendo, io proporrei il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere con regolamento, affinchè, sino alla unificazione della legislazione italiana, i contratti traslativi o dichiarativi di proprietà immobiliare nelle provincie che formavano l'ex-ducatato di Modena, per la trascrizione voluta dall'articolo 2103 del Codice civile colà vigente, non vengano aggravati di carichi complessivamente maggiori che nelle altre parti d'Italia, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questa proposta?  
**MINGHETTI, relatore.** Essa non ha rapporto stretto colla